

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESOLO

Rep. n. 6937

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno nove (09) del mese di maggio (05), dalle ore 12:30, nella sede municipale del comune di Jesolo, sita in via Sant' Antonio, n. 11, avanti a me Francesco Pucci, segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., sono personalmente comparsi i signori:

Ivo Rinaldi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella espressa ed unica qualità di dirigente del settore tecnico del comune di Jesolo, in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'articolo 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e del decreto sindacale n. 48 del 30.11.2018, con codice fiscale e partita i.v.a. 00608720272, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito anche indicato come "Comune", da me identificato mediante conoscenza personale.

Massimo Tiveron, nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella espressa ed unica qualità di procuratore ad negotia della ditta: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A., con sede a [REDACTED] in via [REDACTED] con codice fiscale e partita i.v.a. [REDACTED] di seguito anche indicato come "ditta", il quale agisce in rappresentanza della stessa in forza di "mandato ad negotia con rappresentanza", repertorio n. 36420/raccolta n. 10006 in data 08.04.2019, a rogito notaio Palmieri Stefania, notaio in Ravenna, registrato all'agenzia delle entrate di Ravenna il 09.04.2019 n. 2749 1T, allegato in copia sub 1), da me identificato mediante carta d'identità [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] in data [REDACTED]

Il succitato procuratore, da me segretario comunale previamente ammonito sulle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni, dichiara che dalla data della procura suddetta a tutt'oggi non sono intervenute revoche o modifiche della stessa e che pertanto agisce a tutti gli effetti di legge in rappresentanza del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro

Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.

I contraenti responsabilmente confermano i dati sopra citati e indi mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola "G. Rodari", identificati con il codice identificativo gara (cig: 653909363F) e il codice unico di progetto (cup: F27B15000430004);
- che con delibera della giunta comunale n. 376 del 19.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), di cui euro 2.480.000,00, (euro duemilioniquattrocentottantamila/00) per opere a base d'asta, ed euro 40.000,00, (euro quarantamila/00) per oneri relativi ai piani di sicurezza;
- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, con atto prot.n. 83023 del 14.12.2017;
- che con determinazione del dirigente dell'area lavori pubblici n. 1880 del 22.12.2017, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm., è stato deciso di procedere con l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresì di procedere alla stipula del presente contratto in

forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e demandando alla stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia l'espletamento della gara;

- che con determinazioni del dirigente del settore tecnico n. 607 del 04.05.2018 e n. 1223 del 28.08.2018 sono stati aggiornati alcuni elaborati nonchè il capitolato speciale di appalto approvati con la delibera di giunta comunale n. 376 del 19.12.2017 mantenendo comunque inalterata la parte economica del progetto e non incidendo sulla validità delle condizioni stabilite nella determina a contrarre n. 1880 del 22.12.2017;

- che la stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia ha provveduto a bandire la procedura selettiva aperta con il bando prot. 65749, pubblicato in data 10.09.2018;

- che in esito alle sedute di gara svoltesi è risultato aggiudicatario il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. di [REDACTED], C.F.: [REDACTED] che ha dichiarato di concorrere per conto dei consorziati: Consorzio Con.co.s. società cooperativa (C.F.: [REDACTED]) il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione dei lavori alla propria impresa consorziata: L.F. Costruzioni s.r.l. (C.F.: [REDACTED]);

- che con determinazione del dirigente della stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia, n. 257 del 01.02.2019, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. con sede a [REDACTED] in via [REDACTED] subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva del possesso dei requisiti in capo al suddetto Consorzio ed al consorziato Consorzio Con.co.s. e all'esecutore L.F. Costruzioni s.r.l.;

- che il dirigente della stazione unica appaltante ha dichiarato l'efficacia della citata aggiudicazione con atto protocollo n. 10098 del 12.02.2019;

- che, come rilevasi dalle comunicazioni della stazione unica appaltante città metropolitana di Venezia ai concorrenti, prot. nn. 7429-7432-7436-7440-7501-7505 del 04.02.2019, effettuate ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm., il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto l'11.03.2019;

- che la ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. è in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, all'INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarità contributiva online, n. protocollo INPS\_14172019 del 13.02.2019 valido fino al 13.06.2019;

- che la ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. ha presentato con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, prot. n. 21246 del 28.03.2019, la comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. dell'11.5.1991, n. 187;

- che la ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 29 della l. 11.08.2014, n. 114, cd. "white list", con scadenza il 13.07.2019, e che, l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

- che la ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. non ha presentato proposta integrativa del piano di sicurezza e di coordinamen-

to di cui all'art. 100 del d.lgs. 09.04.2008, n. 81;

- che con pec prot. n. 31882 del 06.05.2019 la ditta ha trasmesso accettazione del piano di sicurezza e coordinamento nonché piano operativo di sicurezza sottoscritti dall'impresa esecutrice.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola "G. Rodari", identificati con codice c.i.g. 653909363F e c.u.p. F27B15000430004.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate:

A) negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n. 376 del 19.12.2017 come successivamente modificati con determinazioni del dirigente del settore tecnico n. 607 del 04.05.2018 e n. 1223 del 28.08.2018, che consistono in:

- ALL. A.ED Relazione tecnico illustrativa con documentazione fotografica ed elenco elaborati
- ALL. A.BA Relazione tecnica relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche
- ALL. A.ST Relazione illustrativa strutturale comprensiva di relazione al cap. 10.2 delle NTC2008
- ALL. B.IE.1 Relazione specialistica impianti elettrici

- ALL. B.IE.2 Relazione specialistica scariche atmosferiche
- ALL. B.IM Relazione specialistica impianti meccanici
- ALL. B.AC.1 Relazione sulla valutazione delle caratteristiche acustiche del locale
- ALL. B.AC.2 Relazione previsionale di impatto/clima acustico
- ALL. B.PI Relazione prevenzione incendi
- ALL. B.GEO.1 Relazione geologica, sismica e geotecnica comprensiva di integrazione campagna d'indagine
  - ALL. B.GEO.2 Indagine ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo
- ALL. B.L10 Relazione di calcolo ai sensi della Legge 10/91
- TAV. C.ED.1 Estratto di mappa catastale, di P.R.G., di C.T.R. e planimetria
- TAV. C.ED.2 Planimetria sistemazione esterna
- TAV. C.ED.3 Stratigrafia pavimentazioni esterne e recinzione
- TAV. C.ED.4 Planimetria scuola esistente: demolizioni e nuove costruzioni
- TAV. C.ED.5 Planimetria e sezioni
- TAV. C.ED.6 Prospetti
- TAV. C.ED.7 Tipologia e stratigrafia delle pareti e individuazione giunti e coprigiunti
- TAV. C.ED.8 Tipologia copertura e pavimenti
- TAV. C.ED.9 Individuazione serramenti
- TAV. C.ED.10 Abaco vetrate, serramenti esterni e serramenti interni
- TAV. C.ED.11 Accessibilità ai sensi della Legge 13/89 e s.m.i.
- TAV. C.ST.1 Pianta fondazioni su pali e solaio di calpestio piano terra
- TAV. C.ST.2 Pianta copertura zone servizi/spogliatoi e pensilina nord
- TAV. C.ST.3 Pianta copertura palestra

- TAV. C.ST.4 Sezioni schematiche
- TAV. C.ST.5 Dettaglio pilastri e armatubi
- TAV. C.ST.6 Dettaglio pannelli di tamponamento
- TAV. C.ST.7 Dettaglio trave di bordo - Dettaglio solaio piano terra
- TAV. C.ST.8 Dettaglio tegoli di copertura palestra - Dettaglio gradinate
- TAV. C.ST.9 Dettaglio impermeabilizzazioni copertura palestra
- TAV. C.ST.10 Esecutivo modifiche su esistente
- TAV. C.ST.11 Esecutivo struttura in acciaio pensilina nord
- TAV. C.ST.12 Esecutivo struttura in acciaio pensilina nord
- TAV. C.ST.13 Esecutivo struttura in acciaio facciata est
- TAV. C.ST.14 Esecutivo agganci parapetti
- TAV. C.ST.15 Distinta profili in acciaio
- TAV. C.ST.16 Esecutivo armatura plinti e pali
- TAV. C.ST.17 Esecutivo sottostruttura per supporto controsoffitto
- TAV. C.IE.1 Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza
- TAV. C.IE.2 Disposizione apparecchi impianto F.M. e impianti speciali
- TAV. C.IE.3 Distribuzione interna a pavimento ed esterna
- TAV. C.IE.4 Distribuzione a soffitto e copertura
- TAV. C.IE.5 Impianto rivelazione incendi
- TAV. C.IE.6 Schemi elettrici
- TAV. C.IM.1 Impianti meccanici – Antincendio: planimetria
- TAV. C.IM.2 Impianti meccanici – Antincendio: pianta e particolari
- TAV. C.IM.3 Impianti meccanici – Fognari: planimetria – rete acque usate

- TAV. C.IM.4 Impianti meccanici – Fognari: planimetria – rete acque meteoriche
- TAV. C.IM.5 Impianti meccanici – Fognari: pianta e particolari
- TAV. C.IM.6 Impianti meccanici – Riscaldamento: pianta distribuzione generale
- TAV. C.IM.7 Impianti meccanici – Riscaldamento: pianta distribuzione pavimento radante
- TAV. C.IM.8 Impianti meccanici – Riscaldamento: schema generale
- TAV. C.IM.9 Impianti meccanici – Idrico Sanitario: planimetria
- TAV. C.IM.10 Impianti meccanici – Idrico Sanitario: piante e particolari
- TAV. C.IM.11 Impianti meccanici – Ventilazione: piante e particolari
- TAV. C.PI.1 Prevenzione incendi – estratto di mappa, estratto P.R.G., planimetria
- TAV. C.PI.2 Prevenzione incendi – presidi antincendio, rete idranti, disposizione estintori
- ALL. D.IE Calcoli illuminotecnici
- ALL. D.IM Relazione di calcolo impianto radiante a pavimento
- ALL. D.ST Relazione di calcolo strutturale
- ALL. E Piano di manutenzione
- ALL. E.ST Piano di manutenzione delle strutture
- ALL. E.IE Piano di manutenzione impianto elettrico
- ALL. E.IM Piano di manutenzione impianti meccanici
- ALL. F1 Piano di sicurezza e di coordinamento;
- ALL. F1 Allegato integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
- ALL. F2 Fascicolo dell'opera
- ALL. F3 Quadro incidenza della manodopera

- ALL. G1 Computo metrico estimativo
  - ALL. G2 Quadro economico
  - ALL. H Cronoprogramma
  - ALL. I1 Elenco prezzi unitari
  - ALL. I2 Lista delle lavorazioni e delle forniture
  - ALL. L1 Schema contratto
  - ALL. L2.1 Capitolato Speciale d'Appalto: PARTE PRIMA: natura e oggetto dell'appalto e definizione tecnica ed economica; Allegato criteri di valutazione dell'offerta
  - ALL. L2.2 Capitolato Speciale d'Appalto - PARTE SECONDA: prescrizioni tecniche
- B) nell'offerta tecnica presentata dalla ditta per la partecipazione alla gara costituita da:
- relazione tecnica, elaborato grafico 01 ed elaborato grafico 02 dal titolo: "proposta migliorativa relativa alla finitura e all'estetica";
  - relazione tecnica dal titolo: "proposte migliorative relative alla qualità dei componenti, materiali e strutture";
  - relazione tecnica dal titolo: "proposte migliorative relative alla qualità degli impianti e risparmio energetico";
  - relazione tecnica dal titolo: "proposte migliorative relative alle soluzioni e ai particolari costruttivi dei passaggi degli impianti e sigillatura dei lucernari in copertura";
  - relazione tecnica dal titolo: "organizzazione, qualifiche esperienza del personale da utilizzare nell'appalto;
- C) nell'offerta economica presentata dalla ditta per la partecipazione alla gara costituita da:
- dichiarazione indicante il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerto, al netto

degli oneri per la sicurezza, oltre che le dichiarazioni degli oneri di sicurezza aziendali e del costo del personale;

- lista delle lavorazioni e delle forniture compilata e sottoscritta;

- dichiarazione di impegno ad incrementare il periodo di garanzia degli apparecchi di illuminazione a led ad anni 2+3;

- dichiarazione di impegno ad incrementare il periodo di garanzia per le macchine di ventilazione ad anni 2+3.

Le parti dichiarano di avere preso conoscenza, con precedente lettura, degli elaborati programmati indicati al punto A), approvati con delibera di giunta comunale n. 376 del 19.12.2017 come successivamente modificati con determinazioni del dirigente del settore tecnico n. 607 del 04.05.2018 e n. 1223 del 28.08.2018, formati su supporto digitale. Precisano altresì di avere preso conoscenza, con precedente lettura, anche degli elaborati indicati ai punti B), C), presentati dalla ditta e acquisiti agli atti del Comune. Dichiarano, infine, di voler allegare al presente contratto gli elaborati: "F1 – Piano di sicurezza e di coordinamento" e "F1 allegato integrazione piano di sicurezza e coordinamento".

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle condizioni di gara relative all'esecuzione dell'appalto e contenute: nel succitato progetto, nei documenti di gara redatti dalla stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia e nei succitati elaborati presentati dalla ditta.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione allo stesso, predisposti dal Comune sono allegati al presente contratto sub 2) e sub 3), quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati

rati parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, compresi gli elaborati grafici di progetto, viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne in precedenza presa cognizione mediante lettura.

Art. 2 - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

La ditta non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Art. 3 – L'importo dei lavori assunti dalla ditta è stabilito in complessivi euro 2.059.836,00 (euro duemilioni cinquantanovemila ottocentotrentasei/00) oneri per la sicurezza compresi, oltre all' I.V.A., di cui euro 2.019.836,00 (euro duemilioni diciannovemila ottocentrentasei/00) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del 18,555 % (diciotto/555 per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori relativi alla parte a misura sono eseguiti ai prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza), indicati nell' offerta della ditta formulata nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera. I lavori relativi alla parte a corpo, sono eseguiti al prezzo complessivo indicato nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera; tale importo,

determinato a corpo (oneri per la sicurezza esclusi), è fisso e invariabile.

Il valore del contratto, ai fini dell'iscrizione al repertorio degli atti rogati dal segretario comunale, è pari ad euro 2.059.836,00.

Art. 4 - La consegna dei lavori avverrà entro giorni 45 (quarantacinque/00) dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 540 (giorni centoquaranta) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, per la quale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione dei lavori è soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto, tra i quali: 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualità (verifica delle forniture e della qualità dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto, sarà applicata, a carico della ditta, una penale giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a euro 2.059,83, (euro duemilacinquantanove/83) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10 %(dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal Comune alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.

Art. 6 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non inferiore a euro 400.000,00, (euro quattrocentomila/00). In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i 45 (quarantacinque) giorni, verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal quarantaseiesimo giorno di sospensione.

Le operazioni di collaudo dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto. È facoltà del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 235 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni

dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 7 - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, legge 13.08.2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 653909363F) e il codice unico di progetto (cup F27B15000430004). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

La ditta dichiara che i conti correnti di cui al precedente comma, dedicati al presente contratto, sono quelli indicati nella comunicazione trasmessa a mezzo pec, prot. com.le n. 21246 del 28.03.2019, sul quale possono operare in nome e per conto della ditta i sigg. Calogero Rinchiuso, nato a [REDACTED] ed il sig. Francesco Mariani, nato a San [REDACTED]

[REDACTED]  
Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito sul succitato conto corrente.

La ditta dichiara di essere edotta che tutti i movimenti finanziari aventi come ragione il presente contratto sono assoggettati agli obblighi di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e alle li-

nee guida Anac sulla tracciabilità approvate con delibera n. 566 del 31.05.2017.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dai sigg. Calogero Rinchiuso e Francesco Mariani.

Art. 8 – La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Ditta è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte delle consorziata Con.co.s. società cooperativa per la quale ha concorso, per l'impresa esecutrice L.F. Costruzioni s.r.l. e degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla

normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

Art. 9 - Ai fini dell'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, si dà atto che la ditta ha dichiarato all'atto dell'offerta l'intenzione di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie: OG1, OS6, OS7, OS21, OS13, OG11.

La ditta potrà pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalità di legge.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cattimista saranno effettuati alla ditta che è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm., se, invece, le prestazioni in subappalto saranno eseguite da micro o piccole imprese (come definite all'art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti dal Comune direttamente al subappaltatore o cattimista. In tale fattispecie la ditta è tenuta a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando al Comune la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cattimista ed il relativo importo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la ditta, avvalendosi di contratti di subappalto, è obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola << *La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 653909363F) e il codice unico di progetto (cup F27B15000430004); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale*

*obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.>>*

Il Comune verifica l'inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la ditta ha l'obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all'art. 105, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.

Art. 10 - La ditta è tenuta ad assicurare che, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento al d.lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.

La ditta dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

La ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 11 – Qualora si verifichino danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la dit-

ta deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a seguito della procedura di cui all'art. 54 del capitolo speciale di appalto, riconosca il ricorrere della fattispecie citata al precedente periodo, provvede ad accollarsi l'onere del 30 % (trenta per cento) dell'importo dei danni.

Art. 12 - Le parti dichiarano che il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 19.1.2016, n. 2 ha recepito il *"protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture"*, sottoscritto in data 07.09.2015, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>

La ditta si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale n. 5 del 26.01.2016 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune

<http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>

Art. 13 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. 2019/50/2509440 emessa in data 26.03.2019 dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Reggio Emilia (RE), per l'importo di euro 148.308,19, (euro centoquarantottomilatrecentotto/19), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresì la polizza di assicurazione n. 2019/06/2068862 emessa in data 26.03.2019 dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Reggio

Emilia (RE), a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate: a) per danni alle opere in esecuzione pari all'importo di euro 2.059.836,00, (diconsi euro duemilonicinquantanovemilaottocentotrentasei/00); b) per danni alle opere preesistenti per un importo di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00); c) per danni per demolizione e sgombero per un importo di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00); d) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 codice civile.

Art. 14 - La ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

La ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune che le persone che lo rappresentano.

Art. 15 – Con riferimento all'art. 108, commi 3 e 4 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, le parti concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave inadempimento: -il mancato rispetto da parte della ditta dell'ordine di servizio; -il grave ritardo nell'ultimazione dei lavori, laddove si superi il 10% del tempo utile di cui all'art. 4 del pre-

sente contratto.

Art. 16 - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all'art. 1 con le disposizioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 17 - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede municipale del Comune, in premessa meglio individuata.

Art. 18 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto (imposta di registro, diritti di rogito, imposta di bollo, ecc.) sono a carico della ditta. La ditta dichiara di aver effettuato il pagamento delle suddette spese mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere comunale in data 17.04.2019. A tale proposito le parti stabiliscono che, ulteriori importi rispetto a quelli versati, che fossero richiesti dall'agenzia delle entrate in relazione al presente contratto, saranno pagati dalla ditta al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta attestante tale circostanza.

Art. 19 - Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm., si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del d.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal d.m. 22.02.2007.

Art. 20 - Il Comune dichiara che, con riferimento al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm. ed al Reg. UE 2016/679 (GDPR), "titolare" del trattamento dei dati conferiti dalla ditta è il co-

mune di Jesolo, con sede a Jesolo, in via Sant'Antonio, 11 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del trattamento è il dott Francesco Pucci, segretario comunale, mentre per quanto riguarda l'esecuzione della prestazione e la liquidazione delle spettanze è Ivo Rinaldi, dirigente del settore tecnico, e per ciò che attiene i mandati di pagamento è il dott. Massimo Ambrosin, dirigente del settore finanziario e sociale. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), è disponibile alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>

Art. 21 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato, al d.m. 07.03.2018 n. 49 sulla direzione dei lavori e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19.4.2000, n.145, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 22 - I termini e le comminatoree contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Art. 23 - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente

approvate per iscritto.

Art. 24 - Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e degli articoli 20 e 21 d.lgs. n. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm., è stato scritto da un dipendente comunale di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Richiesto dalle parti contraenti, io ufficiale rogante ho dato lettura alle stesse del presente contratto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, a mia richiesta, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà come sopra espressa.

Dopo di che le parti contraenti, con me ed in mia presenza, lo sottoscrivono con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.

Dichiaro io ufficiale rogante che, prima di apporre la mia sottoscrizione in presenza delle parti, ho verificato che i certificati di firma utilizzati dalle stesse sono ad oggi validi.

Il dirigente (Ivo Rinaldi)

La ditta (Massimo Tiveron)

Il segretario comunale (Francesco Pucci)